

Verna Studio Legale

Avv. Edgardo Verna

Viale della Vittoria 2/b I - 60044 Fabriano AN
C.F. VRN DRD 66H15 D451A P.IVA 01290150422
Mail edgardo@studiolegaleverna.it
Pec edgardo.verna@pec-ordineavvocatiancona.it
Tel. e Fax. 0039 0732 3222

TRIBUNALE DI ANCONA

**** *** ****

CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Istanza di ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio

ex Lege 27 gennaio 2012, N. 3

Illustrissimo Signor Giudice,

Franco Monteverde nato a Fabriano il 16 giugno 1939, [redacted]
[redacted] (C.F. MNTFNC39H16D451I), nella persona del procuratore
generale Isella Cucchi, nata a Fabriano il 18 ottobre 1940, [redacted]
[redacted] (C.F. CCCSLL40R58D451Z), in forza della procura
notarile Notaio Cesare Ottoni, Rep. 5485, registrato il 16/07/2009 al n. 1037,
serie 1T, che si allega sub 1);

Isella Cucchi, nata a Fabriano il 18 ottobre 1940, [redacted]
[redacted] (C.F. CCCSLL40R58D451Z) in proprio,
rappresentati e difesi dall'Avv. Edgardo Verna del Foro di Ancona (C.F.
VRNDRD66H15D451A) che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le
notificazioni tramite fax al n. 0732 3222 ovvero sia tramite posta elettronica
certificata all'indirizzo edgardo.verna@pec-ordineavvocatiancona.it ,
elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Fabriano, Viale della
Vittoria 2/B in virtù della procura ad litem sottoscritta in originale, della quale è
stata estratta copia informatica per immagine firmata digitalmente ed inserita
nella medesima busta telematica con cui è spedito il presente atto, si

premette

Franco Monteverde e Isella Cucchi, coniugi in regime di comunione legale,
[redacted]

trovandosi nelle condizioni previste dalla legge 27/01/2012 n. 3 così come modificata dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012 e non ricorrendo cause ostative, hanno depositato, a mezzo dell'avv. ~~Giuseppe Falava di Franco~~ istanza per la nomina di un professionista affinché questi svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi.

Con provvedimento del 25/10/2017 il Tribunale di Ancona ha nominato quale professionista incaricato ex art. 15 – comma 9 - legge 27 gennaio 2012 n. 3, per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento, l'Avvocato Simona Mengarelli (allegato n. 2).

È seguito un periodo in cui il legale incaricato non ha provveduto a dar seguito al mandato.

Oggi Franco Monteverde ed Isella Cucchi, persistendo il sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, l co., L. 3/2012, hanno dato incarico ad altri professionisti, e particolarmente al Dott. Mirko Pallucchi, Commercialista in Fabriano, ed al sottoscritto procuratore ad litem, di predisporre la presente proposta di liquidazione del patrimonio per la composizione della crisi da sovraindebitamento, verificata ed attestata dal nominato O.C.C. (allegato 3).

Di seguito, è illustrato il Piano elaborato con il supporto e la consulenza del Dr. Mirko Pallucchi.

1. I REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 e successive modifiche. Più precisamente, i ricorrenti:

a) si trovano in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia i ricorrenti si trovano *“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente*

liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" secondo le scadenze originariamente pattuite;

b) non sono soggetti fallibili ai sensi dell'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 per mancanza di requisiti, come documentato all'OCC;

c) non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);

d) non hanno subito alcuno dei provvedimenti di cui all'art. 14 e 14bis della citata legge;

e) hanno fornito la documentazione necessaria a ricostruire la propria posizione debitoria, senza nulla omettere;

f) non hanno compiuto negli ultimi cinque anni atti di disposizione patrimoniale;

2. L'ATTIVITA' LAVORATIVA

2.1 La Pensione

I coniugi Franco Monteverde e Isella Cucchi sono pensionati.

Di seguito i redditi dichiarati negli ultimi cinque anni.

Monteverde Franco

<u>dichiarazione dei redditi</u>	<u>anno</u>	<u>reddito complessivo</u>
modello unico	2016	14.165,00 €
modello unico	2017	14.000,00 €
modello unico	2018	14.119,00 €
modello unico	2019	14.265,00 €
certificazione unica Inps	2020	12.286,56 €

Cucchi Isella

<u>dichiarazione dei redditi</u>	<u>anno</u>	<u>reddito complessivo</u>
modello unico	2016	7.352,00 €
modello unico	2017	7.352,00 €
modello unico	2018	7.423,00 €
modello unico	2019	7.515,00 €
certificazione unica Inps	2020	7.524,53 €

Si allegano sub 4 Dichiarazione dei redditi (quadro RN reddito complessivo) degli ultimi cinque anni.

2.2 L'attività d'impresa

I coniugi Franco Monteverde e Isella Cucchi sono soci della "Revachello Snc", con sede in [redacted] (Ar) [redacted]. La società è inattiva da oltre dieci anni, senza attivo liquidabile e senza debiti.

La società non è soggetta alle disposizioni sul fallimento perché negli ultimi tre anni e comunque dalla data di cessazione dell'attività, non ha avuto un attivo patrimoniale superiore ad Euro trecentomila, ricavi lordi superiori ad Euro duecentomila, debiti superiori ad Euro cinquecentomila.

Tutti e tre i parametri, per gli anni oggetto di verifica, sono pari a zero.

ANNO	ATTIVO PATRIMONIALE
2021	€ 5.939,14
2020	€ 5.939,14
2019	€ 5.939,14
2018	€ 5.939,14

2017	€ 5.939,14
------	------------

ANNO	RICAVI
2021	0
2020	0
2019	0
2018	0
2017	0

Si allegano:

5. Visura storica società;
6. Ultime cinque dichiarazioni dei redditi;
7. Ultime cinque situazioni contabili.

3. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

L'indebitamento personale dei coniugi è strettamente legato al fallimento delle imprese ~~Monteverde Franco~~ (dichiarazione di fallimento anno 2013 procedura chiusa nel 2017) e ~~Monteverde Isella~~ (dichiarazione di fallimento anno 2010 procedura chiusa nel 2012) di proprietà dei figli e da loro amministrate.

I signori Monteverde Franco e Cucchi Isella hanno prestato fideiussione ed in parte residuale, mutuaione, per salvaguardare la continuazione delle attività dei figli ~~Monteverde Franco~~ e ~~Monteverde Isella~~.

I fallimenti di entrambe le società, principalmente per la crisi economica zonale, indotta dalla progressiva contrazione dell'occupazione per le dismissioni del Gruppo Merloni, risalgono a più di 10 anni fa.

I ~~fratelli Tiziano e Claudio Monteverde~~ hanno cessato le attività imprenditoriali e non hanno beni mobiliari ed immobiliari da destinare all'estinzione delle passività, salvo l'immobile in Fabriano, via ~~Balbo n° 3~~ la cui nuda proprietà è di ~~Claudio Monteverde~~ anch'esso esecutato dagli stessi creditori degli istanti. Sempre ~~Claudio Monteverde~~ è comproprietario pro indiviso del 50% dell'appartamento a Ponte Sasso la cui restante parte è di proprietà di Franco ed inserita nel piano di liquidazione. Sulla parte di ~~Claudio Monteverde~~ grava ipoteca a favore ~~alla ex moglie~~ per un debito di euro 30.000 circa.

Il presupposto oggettivo della procedura per cui è istanza, il perdurare dello squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ricorre pienamente nel caso in esame ed integra la previsione dell'art. 6, comma II, lettera a della citata Legge.

4. LA SITUAZIONE DEBITORIA

Allo stato attuale si annoverano le seguenti posizioni debitorie

MONTEVERDE FRANCO	<u>Importi</u>
BCC NPLS 2019 Srl	49.777,00 €
Agenzia delle Entrate Riscossione	35.165,50 €
Definizione agevolata	2.063,98 €

INPS contestazione	26.832,63 €
IMU e TASI non a ruolo	40.747,20 €
Consorzio di bonifica tributi	38,00 €
CUCCHI ISELLA	<u>Importi</u>
Agenzia delle Entrate Riscossione	6.950,30 €
Definizione agevolata	3.777,26 €
IMU E TASI non a ruolo	12.184,90 €
Tari	2.331,00 €

MONTEVERDE FRANCO E CUCCHI ISELLA	<u>Importi</u>	<u>Cointestazioni/solidarietà</u>
Camera di commercio non a ruolo	624,00 €	In solido Cucchi Isella Monteverde Franco e Monteverde Franco e Cucchi Isella
Amco Asset Management Company Spa	443.673,00 €	In solido Monteverde Franco e Cucchi Isella
Amco Asset Management Company Spa	612.536,00 €	Garanzia prestata a Monteverde Franco e Cucchi Isella in solido Monteverde Franco e Cucchi Isella
Siena NPL 2018 SRL	165.231,00 €	In solido Monteverde Franco e Cucchi Isella
Siena NPL 2018 SRL	57.567,00 €	In solido Monteverde Franco e Cucchi Isella

Per un totale di €uro 1.459.498,77 di cui quanto ad € 612.536,00 per garanzie concesse:

Riepilogo:

1. Monteverde Franco € 154.624,31
2. Cucchi Isella € 25.243,46

3. In solido Monteverde Franco e Cucchi Isella € 1.279.631,00 di cui € 612.536,00 a titolo di garanzia concessa.

Salvo migliori informazioni e verifiche presso i creditori, trattandosi di importi risultanti dalle informazioni presenti nell'archivio della Centrale dei Rischi di Banca d'Italia.

5. SITUAZIONE PATRIMONIALE E MEZZI DI SOSTENTAMENTO DELL'ISTANTE

I coniugi Monteverde Franco e Cucchi Isella vivono di pensione.

Risultano proprietari dei seguenti beni immobili

	Titolo/quota	foglio	Part.	sub	cat.	rendita	indirizzo	Valore di perizia
Monteverde Franco	100%	135	541	3	C/6	247,90	Via 13 Martiri di Kindu	
Monteverde Franco	100%	135	541	1	A/2	604,25	Via 13 Martiri di Kindu	
Monteverde Franco	50%	135	879		C/2	60,74	Via 13 Martiri di Kindu	
Cucchi Isella	50%	135	879		C/2	60,74	Via 13 Martiri di Kindu	
Monteverde Franco	100%	135	541	4	A/2	464,81	Via 13 Martiri di Kindu	
Monteverde Franco	100%	135	541	5	A/2	666,23	Via 13 Martiri di Kindu	516.911,50 €
Monteverde Franco	100%	136	1253	5	C/1	1.598,74	Via Vincenzo Gioberti 20	
Monteverde Franco	100%	136	1255	2	C/2	65,80	Via Vincenzo Gioberti 20	400.000,00 €
Monteverde Franco	100%	136	1253	8	A/4	108,46	Via Vincenzo Gioberti 20	27.000,00 €
Monteverde Franco	100%	136	1253	10	A/4	108,46	Via Vincenzo Gioberti 20	41.000,00 €
Monteverde Franco	100%	136	1253	6	A/4	108,46	Via Vincenzo Gioberti 20	24.000,00 €
Monteverde Franco	100%	136	1253	7	A/4	173,53	Via Vincenzo Gioberti 20	47.000,00 €
Monteverde Franco	100%	136	1253	9	A/3	199,87	Via Vincenzo Gioberti 20	60.000,00 €

Monteverde Franco	100%	136	1254	4	A/4	238,60	Vicolo secondo dei Giardini	94.000,00 €
Monteverde Franco	usufrutto con accrescimento	136	1212	32	C/1	5.695,90	Via Cesare Balbo	
Cucchi Isella	usufrutto con accrescimento	136	1212	32	C/1	5.695,90	Via Cesare Balbo	1.230.000,00 €
Monteverde Franco	50%	122	395	70	C/2	18,39	Fano Via Emilio Faà di Bruno 178	
Monteverde Franco	50%	122	395	35	A/3	202,45	Fano Via Emilio Faà di Bruno 178	154.500,00 €
Cucchi Isella	35%	136	315	10	A/3	361,52	Via Aurelio Saffi 16	16.800,00 €

TERRENI			
Monteverde Franco	proprietà superficaria 1/1	135	784
Monteverde Franco	proprietà superficaria 1/1	135	785
Monteverde Franco	50%	135	878
Monteverde Franco	100%	167	201
Monteverde Franco	100%	246	585
Cucchi Isella	100%	112	243
Cucchi Isella	100%	115	293
Cucchi Isella	100%	115	7
Cucchi Isella	50%	135	878

Il più probabile valore di mercato dei terreni in oggetto è € 6.800,00

(seimilaottocento/00) :

Terreni di proprietà Monteverde Franco € 2.900,00;

Terreni di proprietà Cucchi Isella € 3.900,00.

Tutto come da perizie allegate sub 8.

I coniugi risultano altresì titolari di un conto corrente presso Banco di Napoli (c/c. n. 10277644), su cui risulta un saldo attivo di € 6.473,55 alla data del 23 novembre 2021 (allegato n. 9).

6. LA SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dai ricorrenti è reale e dimostrata dai seguenti elementi:

A) composizione del nucleo familiare. Come si evince dal certificato dello stato di famiglia (allegato 10), il nucleo familiare si compone di tre persone:

- 1) il sig. Franco Monteverde, come da certificazione allegata sub 11 è invalido al 100% con necessità di assistenza continua;
- 2) la sig.ra Isella Cucchi, pensionata;
- 3) ~~il figlio Franco Monteverde, senza reddito.~~

B) Elenco spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia.

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del nucleo familiare ammontano a € 2.978,00 (duemilanovecentosettantotto/00) mensili e comprendono:

<u>spese correnti</u>	<u>mensile</u>	<u>annuale</u>
vitto	600,00 €	7.200,00 €
utenze	300,00 €	3.600,00 €
abbigliamento	300,00 €	3.600,00 €
spese mediche ed assistenza	1.000,00 €	12.000,00 €
IMU	677,00 €	8.124,00 €

Tari	101,00 €	1.212,00 €
Totale	2.978,00 €	35.736,00 €

Crediti in prededuzione

Alle passività sopra descritte andranno aggiunti i crediti in prededuzione, maturati a seguito delle descritte procedure.

Nello specifico risultano i compensi dovuti al professionista nominato dall'O.C.C., i costi della procedura esecutiva immobiliare promossa da Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana che, a seguito di successivi accorpamenti e cessioni, oggi è Flaminia SPV S.r.l., tramite la procuratrice e mandataria Società per Gestione di Attività – SGA S.p.a., nonché i compensi spettanti ai professionisti che li assistono nella presente procedura.

I costi vengono così determinati:

- Professionista – OCC € 35.699,89
- Professionisti – esecuz. Immob. (stimati) € 30.000,00
- Professionisti che assistono i debitori € 10.000,00

A cui aggiungersi gli accessori di Legge.

LA PROPOSTA DI PIANO DI LIQUIDAZIONE

Stante la volontà di accedere alla procedura di liquidazione, i ricorrenti mettono a disposizione dei creditori tutto il loro patrimonio immobiliare composto dai seguenti beni immobili:

TITOLARITA'	QUOTA	FOGLIO	PARTICELLA	SUB	CATEG.	RENDITA
Monteverde Franco	100%	135	541	3	C/6	247,90 €
Monteverde	100%	135	541	1	A/2	604,25 €

Franco						
Monteverde Franco	50%	135	879		C/2	60,74 €
Cucchi Isella	50%	135	879		C/2	60,74 €
Monteverde Franco	100%	135	541	4	A/2	464,81 €
Monteverde Franco	100%	135	541	5	A/2	666,23 €
Monteverde Franco	100%	136	1253	5	C/1	1.598,74 €
Monteverde Franco	100%	136	1255	2	C/2	65,80 €
Monteverde Franco	100%	136	1253	8	A/4	108,46 €
Monteverde Franco	100%	136	1253	10	A/4	108,46 €
Monteverde Franco	100%	136	1253	6	A/4	108,46 €
Monteverde Franco	100%	136	1253	7	A/4	173,53 €
Monteverde Franco	100%	136	1253	9	A/3	199,87 €
Monteverde Franco	100%	136	1254	4	A/4	238,60 €
Monteverde Franco	usufrutto con accrescimento	136	1212	32	C/1	5.695,90 €
Cucchi Isella	usufrutto con accrescimento	136	1212	32	C/1	5.695,90 €
Monteverde Franco	50%	122	395	70	C/2	18,39 €
Monteverde Franco	50%	122	395	35	A/3	202,45 €
Cucchi Isella	35%	136	315	10	A/3	361,52 €

TERRENI			
Monteverde Franco	proprietà superficaria 1/1	135	784
Monteverde Franco	proprietà superficaria 1/1	135	785
Monteverde Franco	50%	135	878
Monteverde Franco	100%	167	201
Monteverde Franco	100%	246	585
Cucchi	100%	112	243

Isella			
Cucchi Isella	100%	115	293
Cucchi Isella	100%	115	7
Cucchi Isella	50%	135	878

Il piano di liquidazione proposto dai ricorrenti prevede la cessione di tutti i beni suindicati, dalla cui liquidazione, visti i valori ed anche ipotizzando che il migliore piazzamento sul mercato non consenta la realizzazione del massimo valore di stima, è possibile ipotizzare il pagamento integrale dei crediti prededucibili, degli ipotecari dell'immobile sui cui insistono le garanzie ipotecarie comprensive di interessi e dei restanti crediti.

Si fa presente che il professionista incaricato, nella propria relazione particolareggiata, che si allega al presente ricorso con relativi allegati, ha accertato l'attendibilità dei dati e la completezza della documentazione depositata a corredo.

CONCLUSIONI

I debitori, consapevoli della grave situazione in cui versano, ritengono che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i creditori avendo, nel rispetto dello spirito della legge, una possibilità da offrire alla propria famiglia, azzerando così i propri debiti. Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo.

Ed è per tale motivo che la presente è anche depositata presso la cancelleria del Giudice delle esecuzioni del Tribunale di Ancona, Dott.ssa Maria Letizia Mantovani affinché voglia disporre, nell'ambito della procedura esecutiva ~~la~~ la sospensione dell'esecuzione. Tale sospensione è necessaria

per consentire al G.D. di valutare la bontà del piano di liquidazione proposto e per preservare il patrimonio da vendite a prezzi minori rispetto ai reali valori immobiliari e dunque con minore capacità soddisfattoria dei creditori.

Si fa presente che la stima dei beni in esecuzione ammonta ad € 2.439.911,50 mentre, la prossima asta, fissata per il 2 dicembre 2021, ha come prezzo base € 1.197.510,64 con possibilità di offrire il 75% (€ 898.132,98). Il rischio che ne deriva è una perdita di oltre il 60 % del valore di stima.

La massimizzazione delle vendite consentirebbe, invece, il pagamento anche dei crediti non garantiti da ipoteca.

Fiduciosi che la S.V. vorrà accogliere la proposta di Piano di Liquidazione del patrimonio sopra prospettata, disponendo la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 279/2012, resta in attesa delle decisioni dell'Onorevole Tribunale.

Tutto ciò esposto i ricorrenti, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, nel dichiarare:

- di non essere soggetti alle procedure concorsuali di cui al r.d. 268/1942;
- di non aver fatto ricorso, nel quinquennio precedente, ai procedimenti di cui alla legge 3/2012

CHIEDONO

Che l'adito Tribunale voglia dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione dei beni, con nomina di un liquidatore, che fin d'ora si indica nel Dott. Mirko Pallucchi nato a Milano il 15.12.1970, residente in Sassoferatto (AN), via Piano di Frassineta n°24, C.F.: PLL MRK 70T15 F205M, con studio professionale in Fabriano, via Giacomo Brodolini 73 che ha dichiarato la sua

disponibilità ad assumere la funzione, con ogni conseguente pronuncia secondo quanto previsto dall'art. 14 quinquies L. n. 3/2012, nomina funzionale al più spedito svolgimento delle operazioni liquidatorie, o comunque al professionista che l'adito Tribunale reputerà opportuno nominare.

Con ogni conseguente pronuncia ai sensi dell'art. 14 quinquies . 3/2012 e particolarmente che, sino al momento della chiusura della procedura e a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Si offrono in comunicazione con la presente domanda:

1. procura generale a favore di Isella Cucchi;
2. il provvedimento di nomina OCC e accettazione incarico;
3. relazione particolareggiata del professionista nominato Avv. Simona Mengarelli;
4. dichiarazione dei redditi Monteverde Franco e Cucchi Isella degli ultimi 5 anni;
5. visura storica ~~consiglio Regalobello Snc~~;
6. ultime cinque dichiarazioni dei redditi ~~Regalobello Snc~~;
7. ultime cinque situazioni contabili ~~Regalobello Snc~~;
8. perizie e valutazioni attivo immobiliare;
9. conto corrente ~~Banca Fosta~~;
10. stato di famiglia;
11. certificazione medica ~~Franco Monteverde~~;
12. preventivo di spesa OCC.

13. Istanza di ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ex

Lege 27 gennaio 2012, N. 3 sottoscritta dai ricorrenti e dal Perito Dott.

Mirko Pallucchi.

Con osservanza

Fabriano 27.11.2021

Avv. Edgardo Verna

(atto munito di firma digitale)





IL TRIBUNALE DI ANCONA

2^A SEZIONE CIVILE

Il Giudice Delegato,

nel procedimento nr. 7 /2021

n. 7/21 r.g.

IL TRIBUNALE DI ANCONA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice dr.ssa Maria Letizia mantovani,

visto il ricorso ex art.14 ter L. n. 3/2012 per la liquidazione del patrimonio proposto Franco Monteverde nella persona del procuratore generale Isella Cucchi, (C.F. CCCSLL40R58D451Z), in forza della procura notarile Notaio Cesare Ottoni, Rep. 5485, registrato il 16/07/2009 al n. 1037, serie 1T, Isella Cucchi, in proprio,

rilevato che i ricorrenti, coniugi in separazione legale dei beni, sulla premessa di essere **[REDACTED]** (CF-PI

[REDACTED]), nella quale risultano altresì (in minoranza) i figli, **[REDACTED]**

società inattiva dal 1/10/2002 e di non essere assoggettabili a procedura concorsuale ai sensi dell'art. 1 lf., hanno chiesto di accedere alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter ss. l. 3/2012 per debiti derivanti da fidejussioni rilasciate e da mutui contratti per sostenere le attività dei propri figli, posizione debitoria per la quale pende la procedura esecutiva immobiliare rubricata al n.

[REDACTED]

ritenuta la sussistenza anche del requisito oggettivo attesa la conclamata situazione di "sovraindebitamento" in cui si trovano i ricorrenti costituita da una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

rilevato che i ricorrenti si trovano in una situazione di "perdurante squilibrio" atteso che, a fronte di un reddito derivante dalla sola pensione grava sugli stessi una posizione debitoria rilevante come evidenziabile dai debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e degli istituti di credito che hanno promosso o sono intervenute nella procedura esecutiva immobiliare pendente avente ad oggetto quasi tutti i cespiti immobiliari intestati ai ricorrenti;

ritenuta inoltre non rilevante, ai fini dell'ammissibilità della liquidazione del patrimonio, la circostanza che i ricorrenti abbiano presentato ricorso finalizzato a comporre la crisi da sovra indebitamento mediante il c.d. piano del consumatore al quale non è seguita di fatto ulteriore attività;

rilevato che quanto alla causa del sovraindebitamento gli istanti evidenziano come dette cause siano da individuarsi nella crisi economica del territorio e dell'intero mercato, che ha coinvolto particolarmente i prodotti di fascia medio-alta le cui vendite si sono ridotte, fino ad azzerarsi e nell'impossibilità di prevedere la gravità e la durata dello stato di crisi, che non ha consentito il recupero delle posizioni debitorie, crisi di tale entità da coinvolgere gli stessi istituti di credito;

osservato in particolare che nell'arco degli anni dal 2008 al 2010 gli istanti hanno contratto debiti con gli Istituti di credito (in via principale e/o a titolo di fideiussori e/o quali terzi datori di ipoteca) per un totale di € 1.339.476,99, di cui € 1.139.476,99 con l'allora Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, procedente dell'esecuzione pendente e garantita da ipoteche di primo e secondo grado, € 110.000,00 con MPS e € 90.000,00 con BCC;

ritenuto che in tale ottica appare rilevante, seppure ai fini dell'apertura della liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter ss l. 3/2012 il requisito della meritevolezza non costituisca un presupposto di ammissibilità bensì rilevi unicamente nella successiva ed eventuale fase della verifica dei presupposti per l'esdebitazione, la circostanza che all'epoca in cui sono stati contratti i finanziamenti garantiti dagli odierni istanti il patrimonio immobiliare degli stessi era piuttosto considerevole e le banche mutuanti non aveva rilevato criticità rispetto alla concessione dei finanziamenti in questione;

osservato che quanto all'attivo su cui possono contare i ricorrenti, al di fuori dei cespiti immobiliari oggetto di esecuzione immobiliare, la consistenza patrimoniale in questione è costituita da un reddito lordo annuo da pensione pari

rispettivamente a circa € 14.200,00 per il Monteverde ed € 7.400,00 per la Cucchi (quindi circa rispettivamente € 1.100,00 e € 570 mensili) evidentemente insufficiente a far fronte alle obbligazioni assunte;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso congiunto per l'apertura della liquidazione nonostante al momento della richiesta di nomina dell'OCC non era ancora stata emanata la L.18/12/2020 n. 176, che ha introdotto l'articolo 7 bis sulle "Procedure familiari";

osservato in particolare nella specie sussiste il presupposto della convivenza fra i familiari che hanno presentato il ricorso ex art. 14 ter nonché della comune causa del sovraindebitamento;

osserva

I ricorrenti hanno prospettato, a fronte di una posizione debitoria personale quanto al sig. Monteverde per euro € 154.624,31 e quanto alla sig.ra Cucchi per euro 25.243,46, nonché per euro € 1.279.631,00 di cui € 612.536,00 a titolo di garanzia concessa in solido Monteverde Franco e Cucchi Isella, di liquidare tutti i beni immobili di loro proprietà unica nonché quelli in comproprietà.

Quanto alle spese ritenute necessarie per il sostentamento dignitoso del nucleo familiare che i ricorrenti quantificano in euro euro 2.978,00 a fronte di un reddito da pensione pari cumulativamente ad euro 1.670,00 mensili va rilevato come la cifra indicata dagli istanti non possa essere autorizzata in assenza di specifiche evidenze documentali in punto di necessità di dette somme per le voci indicate nonché in assenza di reddito mensile adeguato dalché ne deriverebbe la necessità di attrarre ulteriore attivo altrimenti dedicato ai creditori da escludere in favore dei ricorrenti.

Quanto alla richiesta di sospensione della procedura esecutiva immobiliare e di conseguenza dell'asta già fissata giova rilevare come allo stato non vi siano i presupposti per procedere alla richiesta sospensione tenuto conto che anche ove i cespiti (o parte di essi) oggetto di esecuzione immobiliare fossero ceduto in sede esecutiva verrebbe appreso all'attivo della liquidazione il ricavato dalla vendita al fine della successiva distribuzione in favore dei creditori. Vieppiù unico soggetto legittimato a chiedere la sospensione delle procedura esecutive pendenti è il Liquidatore nominato dal Tribunale il quale ben potrà. Una vltā verificato l'esito della vendita, procedere con l'istanza di sospensione e/o con l'istanza finalizzata.

ad incamerare all'attivo della Liquidazione la somma ricavata dalla vendita in sede esecutiva.

Tutto ciò premesso e rilevato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art.7 comma II lett.a) e b) non rientrando il debitore tra i soggetti di cui all'art.1 l.f. e non avendo fatto ricorso negli ultimi cinque anni ad un dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

La domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione del professionista nominato ex art.15 co. IX L.n.3/2012, avv. Simona Mengarelli la quale dà atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza dei ricorrenti, attesta la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

La documentazione prodotta ha consentito al professionista nominato di ricostruire la situazione debitoria e la situazione economico patrimoniale, tenuto conto che la liquidazione ha natura giuridica di procedura concorsuale con analogie rispetto al fallimento con particolare riguardo:

alla capacità del debitore da cui discende l'inefficacia di eventuali atti di disposizione del patrimoni oda parte del debitore, l'attribuzione al liquidatore dell'amministrazione dei beni del patrimonio del debitore; i beni ricompresi nella procedura; le modalità di liquidazione dei beni.

Inoltre risulta attestata la fattibilità della liquidazione del patrimonio del debitore, che tuttavia sarà sufficiente a pagare solo in parte creditori ipotecari, prededotti e privilegiati,

P.T.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione;

nomina liquidatore il dott. Dott. Mirko Pallucchi nato a Milano il 15.12.1970, residente in Sassoferrato (AN), via Piano di Frassineta n°24, C.F.: PLL MRK 70T15 F205M.

dispone che sino al provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma V L.n.3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art.14 ter L.n.3/2012, – **ad eccezione di quanto sopra indicato in punto di esecuzione immobiliare n. ~~XXXXXX~~** e della legittimazione del liquidatore a chiedere la sospensione della

procedura esecutiva de qua una volta espletato il tentativo di vendita già calendarizzato per il quale sono state sostenute spese da parte del creditore procedente,

dispone che il liquidatore:

- trascriva il presente decreto presso l'Agenzia del Territorio territorialmente competente in relazione agli immobili da liquidarsi;
- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 sexies L.n.3/2012,
- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L.n.3/2012,
- predisponga un programma di liquidazione ex art.14 novies L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive.

Si dispone che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno disposte per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale.

Indica quale somma necessaria al sostentamento dei ricorrenti l'importo mensile derivante dalla pensione spettante ai ricorrenti pari ad euro 1.670,00 mensili.

Dispone che della domanda dei debitori e del presente decreto sia data pubblicità sul sito del tribunale di Ancona nonché sul Registro delle Imprese;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza al ricorrente e al liquidatore nonché per l'annotazione nel Registro delle Imprese.

Si Comunichi

Ancona, lì 29.11.2021

Il GD

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

